Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 26 luglio 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 3 maggio 1971 registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971 registro n. 25 Difesa, foglio n. 53

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159 (B.U. 1913, dispensa straordinaria pagine 451 e 515):

DEL VECCHIO Tommaso, da Barletta (Bari), carabiniere (ora maggiore complemento);

RAGONESI Egidio, da Bagnaia (Viterbo), caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1916, registro n. 26 Guerra, foglio n. 24 (B.U. 1916, dispensa 96, pagina 5777):

ROSSINO Pietro, da Morano sul Po (Alessandria), soldato.

Decreto luogotenenziale 15 marzo 1917, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1917, registro n. 41 Guerra, foglio n. 4 (B.U. 1917, dispensa 23, pagina 1774):

FALCONI Francesco, da Guarcino (Frosinone), carabiniere.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(6638)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1970, n. **1484**.

Istituzione di un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Casanova » di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni adottate in data 26 luglio 1962, 21 aprile 1967 e 16 febbraio 1968 dal consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Casanova » di Napoli, intese ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico;

Visto il regolamento della scuola, il programma di insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame;

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Casanova » di Napoli è autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione

all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto, limitatamente al triennio 1968-1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 48. — CARUSO

Regolamento delle scuole serali speciali per odontotecnici

Art. 1.

Presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Casanova », istituito con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 748, è istituita una scuola serale speciale per odontotecnici su autorizzazione del Ministero della sanità, di concerto con quello della pubblica istruzione, allo scopo di consentire a coloro che, sforniti del prescritto titolo (di studio) svolgono pratica professionale nel settore odontotecnico, di regolarizzare la loro posizione, con il conseguimento del diploma richiesto per il legale esercizio dell'attività professionale ai sensi e per gli effetti degli articoli 140 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Art. 2.

Detta scuola serale speciale ha carattere temporaneo; il funzionamento delle prime classi di ciascun corso di studi potrà essere attuato fino all'anno scolastico 1970-71.

Art. 3.

I corsi della scuola serale speciale per odontotecnici hanno una durata di tre anni.

Il profilo professionale, le prove di esame, il programma di studio e il quadro orario delle lezioni sono riportati in allegato e costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il quadro orario delle lezioni, non può superare in nessun caso le 24 ore settimanali.

Le prove d'esame si svolgono contemporaneamente ed unitamente a quelle dei corsi normali laddove essi esistano.

Art. 4.

Possono essere ammessi ai corsi coloro che:

al momento della iscrizione abbiano una età non inferiore ai 25 anni compiuti o da compiersi alla data del 31 dicembre;

abbiano svolto pratica professionale per un periodo di almeno cinque anni, risultante da apposito atto rogato da notaio o da autorità equipollente;

siano in possesso di licenza di scuola media o di scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola d'arte.

Coloro che sono provvisti della sola licenza di scuola elementare dovranno sostenere un esame di ammissione, consistente in una prova scritta ed una orale intesa ad accertare la cultura di base del candidato.

Art. 5.

Coloro che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dovranno presentare, entro il termine che sarà di anno in anno indicato dalla presidenza, domanda in carta legale diretta al preside dell'istituto.

Nella domanda i candidati, oltre il cognome, il nome e il domicilio devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità ed a pena di decadenza:

a) di essere cittadino italiano;

b) di avere sempre serbato buona condotta;

c) di non aver avuto e di non avere in corso precedenti penali;

d) di essere di sana costituzione fisica;

e) di essere iscritto nelle liste elettorali.

La domanda di ammissione al corso deve essere corredata dei seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) stato di famiglia;

c) fotografia firmata dall'interessato ed autenticata;

d) certificato degli studi compiuti;

e) atto pubblico rogato da notaio o da autorità equipollente contenente la dichiarazione circa l'attività professionale svolta.

L'amministrazione dell'istituto si riserva ogni diritto di indagine circa l'attività professionale svolta e dichiarata.

Sulle domande di ammissione decide il preside dell'istituto.

Art. 6.

Ogni corso non potrà ospitare più di trenta allievi per ciascun anno.

Il numero dei posti disponibili nel complesso delle prime classi autorizzato è di novanta.

Qualora il numero degli aspiranti a frequentare il corso dovesse superare il numero dei posti disponibili il preside dell'istituto procederà ad una graduatoria sulla base dei seguenti elementi:

a) età: sarà data la precedenza ai più anziani;

b) stato di famiglia: a parità di età sarà data la precedenza a chi ha un carico familiare maggiore;

c) a parità di entrambe le condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sarà data la precedenza a chi ha un titolo di studio comparativamente superiore.

Art. 7.

Gli aspiranti ammessi a frequentare il corso saranno invitati a presentare, entro il termine che sarà indicato dalla presidenza dell'istituto, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica.

Per la presentazione dei documenti saranno osservate le norme di cui agli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

La frequenza al corso è obbligatoria.

Gli allievi che durante l'anno scolastico siano risultati assenti per più di un quarto delle lezioni, globalmente considerando tutte le ore di lezione svolte, sono esclusi dalla promozione per scrutinio finale, anche se le assenze risultassero regolarmente giustificate e dalla sessione di esame di qualifica.

Art. 9.

Le tasse di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono le stesse stabilite per legge per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto potrà richiedere il versamento di un contributo di laboratorio nella misura annua che riterrà più opportuna, non superiore, a L. 30.000 annue.

Art. 10.

Gli allievi che non otterranno il passaggio al secondo anno e quelli che saranno riprovati agli esami finali, dovranno ripetere l'anno.

Non possono proseguire il corso gli allievi non ammessi o riprovati per due volte consecutive. Gli esami finali avranno luogo in due sessioni: una estiva e l'altra, autunnale, di riparazione.

Art. 11.

La commissione esaminatrice per gli esami finali è composta da:

a) il capo dell'istituto, presidente;

b) il direttore della sezione odontotecnici;

c) gli insegnanti e gli insegnanti tecnico-pratici del corso;

d) un rappresentante del Ministero della sanità;

e) un medico specialista in odontoiatria e un odontotecnico nominati dal consiglio di amministrazione dell'istituto su proposta del preside.

Art. 12.

Per quanto altro non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel regolamento del corso normale, nonchè le norme di legge vigenti in materia di istruzione professionale e di arti ausiliarie sanitarie.

Il preside: dott. ing. Salvatore D'ANNA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO DEL CORSO SPECIALE SERALE PER ODONTOTECNICI

MATEMATICA

A) *Aritmetica*:

Calcolo con numeri interi decimali e frazionari - numeri complessi: operazioni e trasformazioni su di essi - sistema metrico decimale - sistema di misura del tempo e degli angoli - sistema di misure anglosassoni - tabelle di conversione - cenno sugli strumenti di misura - estrazione di radice quadrata - cenno sulla radice cubica - rapporti e proporzioni - grandezze direttamente e inversamente proporzionali: regola del tre semplice con applicazioni ai problemi su titoli e carature di leghe auree - pesi specifici e applicazioni relative - numeri relativi e operazioni su di essi - cenno sui monomi e polinomi e sul calcolo letterale - proprietà delle uguaglianze e risoluzione e all'uso di formule utili di geometria, fisica e tecnologia - tabelle e diagrammi e loro uso.

B) *Geometria*:

Enti geometrici fondamentali - linee piane - rette - segmenti e angoli - posizioni di rette nel piano: ortogonalità e parallelismo - proprietà delle principali figure piane - triangoli, quadrilateri, poligoni regolari e cerchio - uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane - misura delle principali figure piane e relative formule - teorema di Pitagora e applicazioni - posizioni reciproche di rette e piani nello spazio - proprietà delle principali figure solide - prismi, piramidi, cilindri, coni e sfere - misure delle principali figure solide e relative formule - semplici applicazioni geometriche a questioni di parallelometria e articolazione.

FISICA

A) *Termologia*:

Cenni sulla costituzione fisica della materia - proprietà dei corpi con particolare riguardo a quelle interessanti l'elasticità e la resistenza dei materiali - calore e sua propagazione - temperatura e sua misura - termometri e scale termometriche: loro conversione - quantità di calore e calorimetri - calori specifici e capacità termica, cenni sulla conduzione termica - dilatazione termica e applicazioni - cambiamenti di stato con particolare riguardo alla fusione e alla solidificazione - applicazioni al ramo.

B) *Meccanica*:

Statica: forza e suoi elementi - cenno sui vettori - equilibrio delle forze - vari casi di composizione e di scomposizione delle forze - coppie - equilibrio dei corpi vincolati - momenti - baricentri - macchine semplici limitatamente alla leva e al piano inclinato - applicazioni alla statica mandibolare.

Cinematica: concetti fondamentali di traiettoria, velocità, accelerazione - moto rettilineo uniforme, circolare uniforme e uniformemente vario - cenno sulle curve polari fisse e mobili - applicazioni alla cinematica mandibolare.

Dinamica: i tre principi della dinamica - forza centripeta e forza centrifuga: applicazioni - lavoro, energia, potenza e loro misura - principio della conservazione dell'energia: equivalenza fra energia meccanica ed energia termica.

Meccanica dei fluidi: concetto di pressione - principi di Pascal e di Archimede e relative applicazioni - pressione atmosferica - applicazioni: barometri, manometri, pompe.

C) *Ottica*:

Luce e concetti elementari sulla riflessione, rifrazione, diffusione, dispersione, fluorescenza - colori - proprietà ottiche dei materiali dentari - microscopio.

D) *Elettrologia*:

La corrente elettrica e il circuito elettrico - resistenze e reostati - legge di Ohm - energia e potenza della corrente - effetto termico ed applicazioni ad apparecchi di riscaldamento e di illuminazione - arco voltaico - effetto chimico: dissociazione elettrolitica ed elettrolisi - applicazioni: galvanoplastica e galvanostegia; pile ed accumulatori - cenni di magnetismo ed elettromagnetismo - elettrocalamite e strumenti di misura - induzione elettromagnetica - correnti alternate - dinamo, alternatori e motori elettrici - trasformatori - cenno sulla scarica attraverso i gas.

CHIMICA

A) *Chimica generale e inorganica*:

Cenni sulla costituzione chimica della materia: miscugli, composti, elementi - molecole ed atomi - simboli e formule - valenza - reazioni chimiche - le leggi delle combinazioni chimiche - cenni sulle teoria elettronica e sulla dissociazione elettrolitica - nomenclatura chimica: metalli e metalloidi, ossidi, anidriti, basi, acidi e sali e loro proprietà - cenni di mineralogia - i principali metalloidi e loro derivati di interesse odontotecnico - acqua, idrogeno, ossigeno, e ossidazioni - alogeni: cloro, fluoro, acido cloridrico e cloruri - zolfo e suoi composti, specie acido solforico e gesso - aria e sua azione chimica - azoto e acido nitrico - acqua regia - cenni sull'azione chimica dei decappanti e dei fondenti - fosforo, fosfati e loro relazioni con i cementi dentari - silicio - silicati e loro relazione con le porcellane e i materiali refrattari - carbonio e suoi composti inorganici.

Metalli di interesse odontotecnico dal punto di vista chimico con cenni sui minerali che li contengono e sui metodi di estrazione - metalli in lega per odontoiatria - cenni sull'affinazione dei preziosi e sulla loro estrazione dalle leghe.

B) *Chimica organica*:

Carbonio e sue proprietà - struttura chimica dei composti organici - composti aciclici e ciclici - classificazione dei composti organici - composti di particolare interesse nel ramo: idrocarburi; acetilene; petroli - gas illuminante - benzine - caucciù ordinari e dentari - cenni sugli alcooli, le aldeidi e gli acidi organici, cere - idrati di carbonio: cellulosa e celluloide - cenni sulla polimerizzazione e sulle resine sintetiche.

TECNICA PROFESSIONALE

Tecnologia professionale - Proprietà generali dei corpi: tecnologiche, meccaniche e d'uso fisiche e chimiche - modelli e impronte - materiali plastici a plasticità irreversibile - materiali plastici a plasticità reversibile - materiali sintetici per impronta cenni di metallografia - confezione delle leghe - struttura delle leghe - proprietà generali delle leghe - esame macrografico e microscopico - equilibrio delle leghe - analisi tecniche e diagrammi di stato - esame di particolari diagrammi di equilibrio di leghe protesiche, leghe eutettifere, soluzioni solide - relazioni fra la microstruttura e le proprietà generali delle leghe - materiali metallici per la confezione delle protesi - leghe d'oro da lavoro, acciai e stelliti - Materiali metallici ausiliari, amalgame, leghe da stampaggio, leghe tecniche, metallotecnica: lavorazione a freddo - lavorazione a caldo - caucciù - resine - porcellane.

Comportamento dei materiali protesici nel tempo e con l'uso correzione dei materiali metallici nella bocca - alterazioni delle materie plastiche - caratteristiche elastiche dei materiali odontotecnici - apparecchiature per fusioni di precisione in leghe nobili apparecchi per galvanoplastica e lavori isodromici - forni per porcellane - studio sulla esecuzione e indirizzo tecnico per la confezione della protesi sociale e di classe.

Laboratorio tecnologico:

L'ambiente di lavoro - strumenti e apparecchiature elementari: nomenclature e norme pratiche per il loro corretto uso - strumenti di misura e loro uso - semplici problemi di tracciatura nel piano e nello spazio - esercitazioni semplici varie - descrizione delle apparecchiature di lavoro e norme pratiche per l'uso - impianti fissi di laboratorio - le sorgenti di calore - apparecchiature speciali da laboratorio - articolatori registrabili - parallelometri - impianti per la lavorazione di acciai e stelliti.

Studio delle tecniche razionali di lavoro per la confezione di protesi fisse di ricostruzione di elementi singoli - studio delle tecniche razionali di lavoro per la confezione di protesi mobili.

ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA
BIOMECCANICA E PROTESI APPLICATA

Biologia umana:

La cellula e le sue proprietà - tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso - sangue - sistema scheletrico, articolare, muscolare e nervoso - organo dei sensi - cenni sulla morfologia e funzione dei principali organi ed apparati del corpo umano: apparato respiratorio, circolatorio, digerente ed urinario.

Anatomia dell'apparato masticatorio:

Ossa mascellari e volta palatina - articolazione temporo-mandibolare: struttura e funzione - muscoli masticatori e loro antagonisti - movimenti della mandibola - cavità orale - embiologia dei denti - morfologia dei denti - struttura del dente e del paradentio - formula dentaria - dentizione decidua e permanente - arcate dentarie - occlusione - modificazioni che sopravvengono in seguito alla perdita di uno o più denti.

Igiene:

Concetto di salute e di malattia - cause esterne di malattia - batteri e malattie batteriche - igiene personale e del vestiario - igiene dell'ambiente di vita e di lavoro.

Biomeccanica e protesi applicata:

Sollecitazioni meccaniche dei denti: carichi verticali e trasversali - relazioni intermascellari - modificazioni dell'apparato masticatorio in seguito all'invecchiamento - cenni sulla patologia del dente e del paradentio in rapporto alle sollecitazioni meccaniche dei denti - occlusione traumatica - anatomia della bocca edentula - classificazione delle arcate dentarie e parzialmente edentule - concetti generali sulla protesi dentaria - elementi costitutivi e caratteristiche generali degli apparecchi di protesi - funzioni della protesi dentaria: funzione estetica, fonetica, integrazione della capacità masticatoria - requisiti igienici della protesi - riequilibrio delle arcate dentali - classificazione biologica degli apparecchi protesici - direttive per la costruzione dei diversi tipi di protesi - esecuzione dei diversi tipi di protesi su progettazione del medico odontoiatra.

Classificazione biologica degli apparecchi protesici:

Protesi chirurgica - protesi ortodontica - protesi di ricostruzione: intarsi, corone parziali, corone totali con o senza spalla, denti a perno - protesi di sostituzione: totale; parziale: removibile ad appoggio mucoso, paradontale, misto; fissa - protesi di fissazione impianti.

MODELLAZIONE E DISEGNO

Modellazione:

Lezioni introduttive riguardanti l'anatomia e la morfologia di ciascun dente.

Modellazione in cera dei denti singoli nella scala: 2:1 - modellazione in gesso dei denti singoli nella scala 2:1 - modellazione in gesso dei denti singoli nella scala 1:1.

Ricostruzione in cera di arcata parzialmente e totalmente edentula in occlusione centrica - ricostruzione in cera di elementi singoli parzialmente distrutti.

Disegno:

Rassegna dei principali problemi di disegno geometrico dalle linee fino alle sezioni coniche - proiezioni ortogonali espresse nella maniera più semplice, dalla proiezione del punto sui tre piani principali alla rappresentazione di oggetti per ribaltamenti successivi - i denti - rappresentazione di arcate a semplice scopo dimostrativo della disposizione dei denti distinti per gruppi - appunti e figure dimostrative - disegno dei 32 denti nelle cinque superfici - disegno di semplici apparecchi di protesi fissa e mobile - disegno di singoli elementi dentari ricostruiti e di arcate parzialmente e totalmente edentule ricostruite con protesi di vario tipo e materiale avente lo scopo di illustrare le relazioni tecniche sviluppate durante le lezioni di tecnologia.

ESERCITAZIONI PRATICHE.

Esercitazioni di tracciatura e squadratura di blocchetti di gesso e formatura di figure geometriche con piccoli incastri - colatura di modelli in diversi materiali da impronta - esercizi di piegatura di fili di vario diametro - piccoli esercizi di limatura - esercizi di contorno su lastra di ottone da mm. 0,30 - modellazione in cera della serie di 16 denti - esercizi di modellazione in cera di denti su modelli parzialmente edentuli.

Lavorazione a freddo dei metalli e confezione di corone stampate - esercitazioni di saldatura dei metalli a fiamma ed elettricamente - esercizio di fusione dei metalli a fiamma ed elettricamente - modellazione in cera su modelli parzialmente edentuli - lavorazione delle materie plastiche - stampaggio di corone metalliche - esercitazioni di ancoraggi cementati - protesi fissa: ponti igienici, estetici, funzionali - protesi mobile in materiali plastici - protesi mobile semplice in metallo - confezioni di corone in resina - montaggio di apparecchi completi finiti in materia plastica - protesi parziale scheletrica - perfezionamento fino alla autonomia del lavoro - lavori per l'ambulatorio e l'archivio della scuola - soluzioni protesiche particolari (protesi ammortizzata, isodromia, porcellana, ecc.) protesi ortodontica.

ECONOMIA AZIENDALE

Calcoli percentuali - interesse e sconto - cenni sulla compravendita: modalità, pagamento, fattura - la cambiale e gli altri titoli di credito affini - azienda odontotecnica e sua amministrazione - inventari - preventivi - concetto di spese generali e particolari - tenuta della contabilità - scritture computistiche in partita semplice - registri indispensabili per le piccole aziende - tributi e assicurazioni sociali.

Il preside: dott. ing. Salvatore D'ANNA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

CORSO SERALE SPECIALE PER ODONTOTECNICI

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Ore settimanali		
	classe 1ª	classe 2ª	classe 3ª
Cultura generale ed educazione civica	3	2	2
Matematica	3	—	—
Fisica	3	2	—
Chimica	—	2	2
Tecnica professionale	15	8	9
Esercitazioni pratiche	—	10	10
Economia aziendale	—	—	1
	24	24	24

Il preside: dott. ing. Salvatore D'ANNA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

ODONTOTECNICO

PROFILO PROFESSIONALE

L'odontotecnico costruisce, su modelli tratti dalle impronte fornite dai medici specialisti in odontoiatria, apparecchi di protesi dentaria di qualsiasi tipo, impiegando i materiali in uso nell'arte odontotecnica.

PROVE D'ESAME

A) *Prova pratica*:

Esecuzione di uno o più lavori scelti dalla commissione esaminatrice fra quelli sottoindicati:

1) montaggio e modellazione di una dentiera completa o parziale su articolatore semplice o anatomico;

2) progettazione ed esecuzione completa, su modello di gesso, di un apparecchio scheletrato;

3) modellazione in cera di elementi vari e di elementi di ponte;

4) costruzione di un apparecchio parziale con ganci di autore;

5) costruzione di un apparecchio parziale ammortizzato con impiego di ammortizzatori, snodi, frizioni e cerniere;

6) costruzione, su modello di gesso appositamente preparato, di una protesi fissa singola per proiezione e ricostruzione di elementi dentari (corona stampata e a due tempi, corona fusa parziale e totale, corona Richmond, corona ed intarsio in porcellana, corona a faccetta, ecc.);

7) costruzione di una protesi di fissazione;

8) costruzione di un apparecchio ortodontico elementare.

Criteri di valutazione:

se il lavoro raggiunge l'equilibrio biologico, cinematico, meccanico, estetico, viene valutato con punti dal 9 al 10;

se raggiunge l'equilibrio biologico, cinematico, meccanico viene valutato con punti da 7 a 8,9;

se raggiunge l'equilibrio biologico, meccanico, viene valutato con punti da 6 a 6,9;

se risulta incompleto o comunque inutilizzabile, viene considerato insufficiente.

B) *Prova orale*:

Il candidato deve dimostrare adeguata conoscenza della tecnologia riguardante la lavorazione delle leghe nobili e speciali, delle resine, delle porcellane e il loro comportamento nel tempo e con l'uso, nonchè la tecnologia di tutti i materiali ausiliari occorrenti alla corretta lavorazione delle protesi dentarie.

Deve dimostrare di conoscere gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento di un moderno laboratorio odontotecnico.

Deve conoscere i requisiti biologici, igienici, funzionali, meccanici, cinematici, estetici e fonetici propri delle moderne protesi dentarie.

Deve sapere impostare in modo organico, completo e razionale il piano di lavoro tecnico ed economico per la costruzione di qualsiasi tipo di protesi.

Il candidato deve inoltre conoscere, sia pure sommariamente, la struttura e la funzione dei principali apparati del corpo umano ed in particolare l'anatomia della bocca, la sua fisiologia e le principali anomalie.

Il candidato deve, infine, conoscere le norme fondamentali sulla legislazione sociale, sui rapporti di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene del lavoro e quelle che regolano le attività delle arti ausiliarie sanitarie e deve saper effettuare il preventivo e consuntivo di spesa e compilare la relativa fatturazione.

Il preside: dott. ing. Salvatore D'ANNA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1970, n. **1485**.

Inclusione dell'abitato di Paterno, frazione di Marsiconuovo, in provincia di Potenza, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 700 nell'adunanza del 12 maggio 1970;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Paterno, frazione di Marsiconuovo, in provincia di Potenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1970

SARAGAT

LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 50. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1971, n. **469**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 38, 39, 40, 41, 42, relativi alla facoltà di lingue e letterature straniere sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Facoltà di lingue e letterature straniere

Art. 38. — La facoltà di lingue e letterature straniere conferisce la laurea in lingue e letterature straniere.

Art. 39. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale o licenza, a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, numero 1130; dalla scuola civica « Regina Margherita » di Genova, ora « Grazia Deledda », o dalla scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano o dall'istituto di cultura e lingue « Marcelline » di Milano ovvero licenza a

norma della legge 12 marzo 1957, n. 94, o dal liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia o dal liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo a norma del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1062, e della legge 9 ottobre 1951, n. 1130; diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici di ogni tipo compresi gli istituti tecnici femminili e diploma della scuola di magistero professionale per la donna a norma e con le modalità di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 602.

Art. 40. — *Sono insegnamenti fondamentali*:

1) lingua e letteratura italiana (biennale);

2) una lingua e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi tra: francese, inglese, tedesco, spagnolo o qualsiasi altra il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea;

3) una seconda lingua e letteratura straniera (triennale) da scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea;

4) la filologia afferente la lingua scelta come quadriennale;

5) glottologia;

6) storia moderna e contemporanea;

7) geografia, soprattutto antropica.

Sono insegnamenti complementari:

1) lingua e letteratura latina;

2) storia della filosofia;

3) storia dell'arte;

4) didattica delle lingue moderne;

5) filologia slava;

6) lingua russa.

Inoltre la facoltà considera disponibili quali insegnamenti complementari e assegnabili per incarico o con cattedra tutti gli insegnamenti previsti nell'ordinamento degli studi delle facoltà di lingue, di lettere e filosofia, di magistero, di giurisprudenza e di scienze politiche.

Art. 41. — Oltre gli insegnamenti fondamentali, lo studente dovrà seguire, superando il relativo esame di ciascuno di essi, tre insegnamenti scelti fra le discipline insegnate nella facoltà (con esclusione di quelle pluriennali) ovvero, ma in questo caso previa approvazione dell'organo universitario competente, fra le discipline di altra facoltà della stessa sede universitaria.

Per le lingue eventualmente scelte dagli studenti come corsi annuali complementari, si dovrà fare solo un esame orale.

Per le lingue quadriennali e per quelle triennali gli iscritti sosterranno ogni anno una prova scritta ed una orale con voto unico.

La prova scritta per il 1° anno sarà costituita da un dettato semplice e da una traduzione su temi di carattere generale, familiare e sociale.

Per il 2° anno da un dettato e una composizione elementare.

Per il 3° anno da un dettato e da una traduzione letteraria.

Per il 4° anno da un dettato e composizione letteraria.

In ogni anno di corso lo studente potrà sostenere la prova orale solo se avrà già superato la prova scritta.

La prova scritta e la prova orale non saranno collegate fra loro ossia sarà possibile ad ogni studente sostenere dette prove anche in differenti periodi dell'anno accademico sempre nell'ordine di anticipazione della prova scritta a quella orale.

L'anticipazione della prova orale rispetto a quella scritta non può essere consentita anche perchè la prova orale deve essere registrata seduta stante con tutte le firme della commissione, facendo voto unico con la prova scritta.

Le prove degli esami di materie linguistiche di ciascun anno non possono essere sostenute se non quando siano superate tutte le prove degli anni precedenti.

Gli esami di italiano consistono in due prove orali (una per ciascun anno di corso) ed in una prova scritta, che può essere sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso.

Tutti gli altri esami sono orali.

L'esame di storia e quello di geografia sono afferenti alla lingua scelta come quadriennale.

Art. 42. — Superati tutti gli esami fondamentali e complementari previsti dal piano degli studi, lo studente deve presentare un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline di cui abbia superato gli esami, nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Tale elaborato sarà discusso dinanzi ad una commissione di docenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 33. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1971, n. **470.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 101, 102 e 103, relativi alla « scuola di specializzazione in anestesiologia » che assume la denominazione di « scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione

Art. 101. — La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione ha sede presso la clinica chirurgica, ed ha la durata di tre anni.

Direttore della scuola è il direttore della clinica chirurgica.

Alla scuola potranno essere iscritti i laureati in medicina e chirurgia per un numero complessivo di trentasette specializzandi.

Art. 102. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicata alla anestesiologia e rianimazione;

Anestesiologia;

Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;

Aspetti medico-legali dell'anestesiologia e della rianimazione;

Internato.

2° *Anno*:

Anestesiologia;

Terapia antalgica;

Rianimazione;

Internato.

3° *Anno*:

Rianimazione;

Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;

Indagini diagnostiche attinenti alla specialità;

Internato.

Art. 103. — Non è concessa nessuna abbreviazione di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno, per ottenere il completamento.

Per accedere ai corsi successivi, è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.

Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi a carattere clinico o sperimentale.

Dopo l'art. 127 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in psichiatria.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 128. — Il corso della scuola di specializzazione in psichiatria ha la durata di quattro anni ed è tenuto presso la clinica delle malattie nervose e mentali.

Alla scuola non potranno essere iscritti, complessivamente, più di cinque laureati in medicina e chirurgia, previa ammissione per titoli ed esame.

Art. 129. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia e istologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Biochimica del sistema nervoso;
4) Genetica (elementi);
5) Psicologia generale;
6) Psicopatologia (1°);
7) Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

1) Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
2) Semeiotica neurologica;
3) Patologia speciale e diagnostica neurologica;
4) Neuro-radiologia;
5) Endocrinologia e neurologia vegetativa;
6) Elettroencefalografia.

3° *Anno*:

1) Patologia speciale psichiatrica;
2) Psicopatologia (2°);
3) Clinica psichiatrica (1°);
4) Psicologia clinica e psicodiagnostica;
5) Psicofarmacologia;
6) Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
7) Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

1) Clinica psichiatrica (2°);
2) Terapia psichiatrica generale;
3) Psicoterapia;
4) Neuropsichiatria infantile;
5) Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
6) Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

Art. 130. — L'internato è obbligatorio per l'intero anno scolastico presso la clinica delle malattie nervose e mentali, sede della scuola. L'internato del 1°, 3° e 4° anno potrà essere ridotto a non meno di 4 mesi per anno per i medici che prestino servizio regolare in un ospedale psichiatrico.

L'internato per il 2° anno potrà essere ridotto a non meno di mesi 6 per i medici che prestino regolare servizio in un ospedale psichiatrico e a non meno di mesi 5 per coloro che prestino regolare servizio in un reparto neurologico.

Non potranno accedere ai corsi superiori gli iscritti che non avranno superato gli esami del corso precedente.

Possono ottenere l'esonero di due anni gli specialisti in neurologia, neuropsichiatria infantile. Un anno di esonero possono ottenere gli specialisti in materie affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia).

Tali esoneri possono essere concessi solo dopo aver superato l'esame di ammissione, e a giudizio del direttore della scuola.

Alla fine del corso il candidato dovrà presentare e discutere una tesi scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 54. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1971, n. **471.**

Estinzione dell'ospedale « G. A. Sappa », con sede in Armeno.

N. 471. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'ospedale « G. A. Sappa », con sede in Armeno (Novara), viene dichiarato estinto ed il residuo patrimonio devoluto al comune di Armeno.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 31. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1971, n. **472.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Roberto Bellarmino, nel comune di Grazzanise.

N. 472. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Capua in data 25 novembre 1967, integrato con dichiarazione di pari data e postilla del 18 luglio 1968 e con altro decreto 8 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Roberto Bellarmino, in località Borgo Appio del comune di Grazzanise (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 27. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1971, n. **473.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, in Mattinata.

N. 473. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Manfredonia e Vieste in data 15 agosto 1967, integrato con dichiarazione del 14 settembre 1967 e 28 luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, in Mattinata (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 26. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1971, n. **474.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del S. Cuore, in Piazza Armerina.

N. 474. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Piazza Armerina in data 6 aprile 1969, integrato con dichiarazioni del 23 aprile 1969 e 16 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia del S. Cuore, in Piazza Armerina (Enna).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n:* 25. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1971.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Meranese di Collina » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Meranese » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Trentino-Alto Adige;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione per il vino « Meranese di Collina » o « Meranese » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1970, n. 174;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Meranese di Collina » o « Meranese » (in lingua tedesca « Meraner Hügel » o « Meraner ») ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1971.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1971, con la denominazione di origine controllata « Meranese di Collina » o « Meranese » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 10 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Meranese di Collina » o « Meranese ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Meranese di Collina » o « Meranese » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1971

SARAGAT

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1971
Registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 118

Disciplinare di produzione del vino «Meranese di Collina» o «Meranese»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Meranese di Collina » o « Meranese » (in lingua tedesca « Meraner Hügel » o « Meraner ») è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Meranese di Collina » o « Meranese » deve essere ottenuto da uve provenienti da vitigni Schiava: grossa (Grossvernatsch), media (Mittervernatsch), piccola o gentile (Kleinvernatsch), grigia (Grauvernatsch) e Tschaggele (Tschaggelervernatsch).

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Meranese di Collina » o « Meranese » devono essere prodotte nelle zone appresso indicate e comprendenti in tutto o in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes, Gargazzone, Lagunde, Lana, Marlengo, Postal, Rifiano, S. Pancrazio, Scena, Tesimo, Tirolo.

Le zone sono così delimitate:

Zona a sinistra del fiume Adige:

Partendo a sud del centro abitato di Gargazzone, la linea di delimitazione corre in direzione nord lungo il limite di bosco, attraverso i comuni di Gargazzone, Postal, Merano; toccando le quote 392 (ponte sul rio Gargazzone), 282, 455, 345, 530, Wiester e Kofler in comune di Postal ed in comune di Merano: la quota 563, Platt; le quote 523, 525, 575 e 583, le cave (q. 568 Montefranco) la sorgente a sud dell'Alb. Lastabianca, il Maso, Spessa, la Cava di Argilla, la croce isolata posta a q. 647 sulla mulattiera per maso Kiendl, il maso Kiendl; tocca lasciando il limite di bosco, il limite altimetrico di 650 m nel comune di Scena passa quindi in prossimità di S. Giorgio e maso Loth per arrivare al Riopetroso, taglia in questo punto il fiume Passirio dopo aver toccato le quote 634 e 522 e seguendo la linea di confluenza fra pendio e fondovalle, si dirige verso nord, toccando la q. 490, il km 6 della strada statale n. 44, la località Collina del comune di Rifiano, segue quindi la carrareccia che porta nei pressi di Aica. Dal suddetto punto la linea di delimitazione piega verso sud-ovest e, comprendendo la località di S. Maria, segue il bosco non oltrepassando comunque il limite altimetrico di 650 m, tocca la q. 575 in comune di Rifiano quindi la quota 595 in comune di Caines, aggira, includendolo, l'abitato di Caines ed escludendola, la località Finele, tocca la q. 632 passa a sud del collegio « Sohanneum ».

La delimitazione segue la carrareccia che porta a Tirolo e da Tirolo lungo la strada verso nord, fino alla segheria e, proseguendo lungo la linea altimetrica di 650 m, si congiunge al Castel Tirolo (q. 647) e da qui seguendo nuovamente il limite naturale formato dal bosco passa a nord dell'abitato di S. Pietro, delle case a q. 628; all'altezza di Collecorona piega verso sud e quindi verso ovest tocca Pozza oltrepassata la quale risale verso nord ed in prossimità delle case poste a q. 671 ritorna verso ovest sempre lungo il limite di bosco tocca la q. 600, passa a nord dell'abitato di Plars di Sopra fino ad incontrare la strada che conduce a Plars. Da tale punto il confine di zona piega verso sud-ovest in direzione di Tel includendo le case a q. 602 fino ad incontrare e seguire verso sud il confine comunale di Lagundo che in tale punto coincide col fiume Adige. Segue verso est l'Adige fino al ponte della strada statale n. 38 (prossimità di Riomolino) e continua lungo questa, in direzione sud, fino al punto di partenza, a sud del centro abitato di Gargazzone.

Zona a destra del fiume Adige:

Partendo a sud di castello Leone la linea di delimitazione segue verso nord la curva di livello di 300 metri fino a giungere al castello di Brandis includendo i vigneti annessi al suddetto castello. Segue verso nord la strada che porta a Lana di Sopra, passando per l'Assunzione il cimitero di Lana, costeggia Lanegg e si congiunge con la strada statale n. 238 che segue fino ad incontrare il fiume Adige (ponte a q. 299 in comune di Marlengo). Segue verso nord-ovest l'Adige fino ad incontrare il confine comunale il Parcines dove si innesta e segue verso il sud-est la strada statale n. 38 fino al km 195,5 ca. Ora il limite di zona segue il limite di bosco rispettando il limite altimetrico di 650 m, comprende le case a q. 420, Obermaier attraversa la località Tramontana, Zeisalter, la q. 534, aggira escludendolo il bosco di Larici, tocca la q. 473 prosegue lungo la linea altimetrica di 650, passa per Hillepranter, Sinigher (q. 520) le quote

520 e 502 in comune di Marlengo. Il limite di zona, sempre verso sud e lungo il bosco, aggira includendolo il castello Monteleone, le quote 545, 587 e 581 in comune di Cermes, le quote 524, 463, 590 e 619 in comune di Lana quindi il confine si congiunge con Punterhof. La zona di produzione comprende anche i vigneti posti al di sotto dei 650 m s.l.m. dei masi Eggman, Forstof e Sottovia in comune di S. Pancrazio, all'imbocco della Val d'Ultimo. La linea di delimitazione risale quindi verso nord-est correndo parallela alla strada Lana di Sopra-S. Pancrazio fino all'altezza della q. 619 da dove, in direzione est, corre parallelamente ed a nord del rio Valsura, tocca la quota 403, attraversa il rio stesso alla quota 332 e piega in direzione sud lungo il limite di bosco toccando le quote 488, 504, 527 e 367 fino ad intersecare la strada statale n. 238 al km 30. Da tale punto il limite si sposta alla sinistra della suddetta strada statale e corre parallelamente alla stessa sempre verso sud, fino al punto di partenza, a sud di castel Leone.

In tale zona vanno inclusi pure i vigneti sottostanti il castello S. Erasmo in comune di Tesimo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari compresi fra i 300 ed i 650 m s.m. esposti prevalentemente a sud, sud-ovest e posti in terreni di origine glaciale o morenica e di natura porfirica, argillosa o scistosa.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino « Meranese » non deve essere superiore a q.li 125/ha di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Bolzano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Meranese di Collina » o « Meranese » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' ammessa la tradizionale correzione dei mosti e dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 con uve, mosti non mutizzati, filtrati dolci e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella indicata nel precedente art. 3, nella misura massima del 15 %.

Qualora per la correzione venga impiegato mosto concentrato, questo va calcolato in peso rispetto al mosto normale nel rapporto di uno a tre.

Il filtrato dolce, eventualmente impiegato per la correzione, deve essere soltanto quello ottenuto col metodo della ripetuta filtrazione del mosto non mutizzato.

Art. 6.

Il vino « Meranese di Collina » o « Meranese » all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosso rubino a rosso granato;
odore: caratteristico con leggero profumo;
sapore: armonico, sapido;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 10,50;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

L'uso della specificazione « Burgravio » in lingua tedesca « Burggräfler », in aggiunta alla denominazione di origine controllata « Meranese di Collina » o « Meranese », è concesso al prodotto ottenuto nei territori dell'ex contea (Castello) di Tirolo.

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Meranese di Collina » o « Meranese » qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Meranese di Collina » o « Meranese » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata, « Meranese di Collina » o « Meranese » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6870)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Castel del Monte » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Castel del Monte », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Puglia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Castel del Monte » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1970, n. 240;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Castel del Monte » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1971.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1971, con la denominazione di origine controllata « Castel del Monte » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Castel del Monte ».

Resta inteso che le uve, provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi, devono essere raccolte e vinificate separatamente e non possono concorrere alla formazione dei vini « Castel del Monte ». Inoltre, per lo stesso periodo, è tollerata una variazione del 10% in più o in meno delle percentuali dei vitigni previsti dall'art. 2 del predetto disciplinare.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Castel del Monte » rosso in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata » a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Castel del Monte » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1971
Registro n. 10 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 119

Disciplinare di produzione per i vini « Castel del Monte »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Castel del Monte » è riservata ai vini rosso, rosato e bianco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Castel del Monte » rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Uva di Troia.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Bombino nero, Montepulciano e Sangiovese, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35%.

Il vino « Castel del Monte » rosato deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Bombino nero.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Uva di Troia e Montepulciano presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35%.

Il vino « Castel del Monte » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Pampanuto o Pampanino.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni: Trebbiano toscano, Trebbiano giallo, Bombino bianco, Palumbo, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto il territorio comunale di Minervino Murge ed in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l'isola amministrativa D'Ameli del comune di Binetto.

Tale zona è così delimitata:

dal punto di incontro dei confini comunali di Minervino Murge, Andria e Canosa di Puglia (q. 234) la linea di delimitazione segue verso nord-est il confine comunale tra Andria e Canosa fino a q. 159. Prosegue verso est lungo la strada che conduce ad Andria (via Vecchia Canosa-Andria), raggiunge Andria e ne costeggia a sud il centro abitato, seguendo la stessa strada fino a raggiungere a q. 162 la strada statale n. 98, Andriese-Coratina, che segue in direzione sud-est; attraversa il centro abitato di Corato ed al km. 49 (Madonna delle Grazie) segue la strada vicinale (via Vecchia Corato-Terlizzi) e raggiunge l'abitato di Terlizzi passando per le quote 231, 232, 227, 215, 207, 208, 201, 188, 187 e 182. All'altezza della q. 182 si immette nella circonvallazione che passa a sud dell'abitato di Terlizzi, fino a raggiungere nuovamente la strada statale n. 98, Andriese-Coratina, che segue fino alla grande circonvallazione di Bitonto; percorre la medesima a sud del centro abitato fino alla strada provinciale Bitonto-Palo del Colle, quindi prosegue, verso sud, lungo tale strada, supera Palo del Colle e si immette nella strada statale n. 96 che segue verso sud, fino al suo incrocio con il confine tra i territori di Toritto e Grumo (C.ta dei Gendarmi).

Da questo punto segue, verso ovest, il confine del territorio di Toritto e poi i confini meridionali del comune di Toritto, di Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (q. 485), di Ruvo di Puglia, fino alla località Il Feltro (q. 631) e quello del comune di Andria, sempre in direzione ovest, sino all'incrocio di questi con il confine di Minervino Murge in prossimità della massa Ciminiero di Gioia. Seguendo infine il confine occidentale di Minervino Murge, raggiunge il punto di incontro dei confini comunali tra Minervino, Andria e Canosa di Puglia, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Castel del Monte » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Castel del Monte » rosso e rosato non deve essere superiore ai q.li 120 e, per il bianco, ai q.li 130 di uve per ettaro in coltura specializzata.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà esere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i vini « Castel del Monte » rosso e bianco ed al 65% per il vino « Castel del Monte » rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata ed anche nei territori dei comuni di Barletta, Canosa e Bisceglie.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Castel del Monte » rosso una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5 ed al « Castel del Monte » rosato e bianco una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini « Castel del Monte » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Castel del Monte* » *rosso*:

colore: rosso dal rubino al granato tendente all'arancione;
odore: vinoso gradevole con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

« *Castel del Monte* » *rosato*:

colore: rubino rosato più o meno intenso;
odore: delicatamente vinoso, con profumo caratteristico di fruttato se giovane;
sapore: asciutto, armonico, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

« *Castel del Monte* » *bianco*:

colore: bianco paglierino;
odore: gradevole, leggermente vinoso, delicato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Castel del Monte » rosso ottenuto dalle uve aventi gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12, invecchiato per almeno tre anni, di cui uno in botti di legno potrà portare in etichetta la qualifica di « Riserva ».

Il vino dovrà essere immesso al consumo con una gradazione alcoolica minima complessiva di 12,5.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Castel del Monte » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6872)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1971.

Modalità d'impiego del « Fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 39 del suddetto decreto-legge n. 745 il quale, nell'autorizzare il Tesoro dello Stato ad apportare la somma di lire 30 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, ha stabilito che gli utili spettanti alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione in parola saranno versati ad apposito fondo speciale costituito presso la sezione medesima;

Visto, in particolare, il terzo comma del citato art. 39 il quale ha stabilito che le disponibilità esistenti su detto fondo speciale saranno utilizzate dalla sezione per ridurre il costo del danaro delle operazioni di finanziamento a favore di cooperative in quei settori e con quelle modalità che verranno determinati, su proposta del comitato esecutivo della sezione, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la delibera in data 4 marzo 1971 con cui il comitato esecutivo della sezione ha esaminato ed approvato le proposte da sottoporre al Ministero del tesoro per la determinazione delle modalità di utilizzazione di tale fondo speciale;

Ritenuta l'urgenza, di cui all'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità ed opportunità di dare tempestiva applicazione alle provvidenze di cui al cennato provvedimento legislativo;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo speciale di cui all'art. 39, secondo comma, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è utilizzato in parte per la corresponsione di contributi per ridurre gli interessi pagati dai mutuatari sui finanziamenti effettuati dalla sezione speciale per il credito alla cooperazione a tasso ordinario (« fondo speciale conto contributi ») ed, in parte, per la concessione di finanziamenti a tasso ridotto (« fondo speciale conto finanziamenti »), nelle proporzioni stabilite annualmente con la procedura indicata dal citato art. 39 del decreto-legge n. 745.

Art. 2.

Le disponibilità esistenti sul « fondo speciale conto contributi », nel più breve termine dal loro afflusso sono utilizzate dalla sezione per la corresponsione di un contributo sugli interessi pagati durante l'anno precedente da cooperative e consorzi, relativamente alle operazioni di qualsiasi natura e durata effettuate dalla sezione a tassi non agevolati, escluse cioè:

a) le operazioni effettuate a valere sul « fondo speciale conto finanziamenti » di cui al successivo art. 5;

b) le operazioni che, comunque, abbiano usufruito di provvidenze o agevolazioni statali o regionali in materia creditizia.

Art. 3.

La misura del contributo sugli interessi è determinata come segue:

a) il 90 % della somma disponibile sul « fondo speciale conto contributi » viene ripartita tra tutte le operazioni ammissibili, in misura direttamente proporzionale agli interessi corrisposti;

b) il rimanente 10 % va ad integrare la ripartizione che precede, limitatamente alle operazioni poste in essere nei confronti di cooperative e consorzi aventi sede legale nelle regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ed anche nei confronti di cooperative e consorzi aventi sede legale altrove, purchè sia dimostrabile la destinazione delle operazioni a lavori, opere e programmi in genere, realizzati o da realizzare in dette regioni.

Art. 4.

Il contributo di cui al precedente articolo non può in nessun caso superare il 50 % degli interessi pagati su ciascuna operazione ammissibile.

Il contributo in parola non è corrisposto quando la cooperativa o il consorzio beneficiario risultasse, al momento dell'erogazione, in liquidazione coatta amministrativa o fallita.

Art. 5.

Le disponibilità esistenti sul « fondo speciale conto finanziamenti » sono utilizzate dalla sezione per la con-

cessione a cooperative e loro consorzi legalmente costituiti, di finanziamenti a tasso agevolato connessi alla realizzazione di programmi che perseguano iniziative ritenute particolarmente idonee:

1) ad aumentare la produttività e/o l'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici;

2) a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità, ai fini di una maggiore competitività sul mercato;

3) a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno.

Tali finanziamenti possono essere anche destinati alla dimissione di passività contratte per la realizzazione dei programmi suindicati purchè i richiedenti dimostrino che le relative spese siano state sostenute non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda.

I richiedenti debbono altresì attestare di non aver ricorso, ed impegnarsi a non ricorrere, per la realizzazione dello stesso programma ad altre provvidenze statali o regionali in materia di crediti a tassi agevolati e/o di contributi in conto capitale.

Ad una stessa cooperativa o consorzio possono essere finanziati contemporaneamente due programmi, purchè il finanziamento successivo venga richiesto almeno ad un anno di distanza dalla data di presentazione della precedente domanda.

Art. 6.

I finanziamenti sono deliberati dal comitato esecutivo della sezione adottando, anche in materia di garanzie, gli stessi criteri di norma eseguiti dalla sezione medesima nel campo del credito a medio termine.

Art. 7.

L'ammontare di ogni singola operazione è contenuto entro il limite del 70 % della spesa programmata e ritenuta ammissibile, con un massimo di lire 35 milioni per ogni finanziamento, con priorità, nell'ordine dei settori preferenziali indicati al precedente art. 5, per le cooperative di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, per le cooperative di produzione e lavoro e per le cooperative di consumo.

La durata dei finanziamenti non deve superare i 10 anni oppure i 5 anni nel caso il programma da finanziare preveda solo l'acquisto di macchinari e/o attrezzature.

Il saggio d'interesse è fissato nella misura del 4 % in ragione di anno. Per i finanziamenti relativi a programmi da realizzare nelle regioni indicate al precedente art. 3, anche se promossi da organismi cooperativi aventi sede legale fuori delle regioni stesse, il saggio è ridotto al 2 % in ragione di anno.

In aggiunta al tasso d'interesse, gli organismi finanziati sono tenuti alla corresponsione di una commissione annuale nella misura dello 0,10 % calcolata sul residuo debito capitale al 31 dicembre di ciascun anno, a rimborso degli oneri tributari. Restano, altresì, a carico degli organismi finanziati le spese relative alla stipulazione dei contratti e quelle ad essi inerenti e conseguenti.

Art. 8.

Al « fondo speciale conto finanziamenti » riaffluiscono le rate di rimborso del capitale finanziato, unitamente all'ammontare degli interessi previa detrazione di una provvigione, pari allo 0,90 % annuo costante dell'importo originario di ciascun finanziamento. Tale provvigione, insieme alla commissione di cui al precedente art. 7 sono dalla sezione portate a credito del proprio conto economico, a copertura degli oneri connessi all'istruttoria, alla esecuzione e all'amministrazione dei prestiti in questione, nonchè dei propri oneri fiscali.

Eventuali perdite sui finanziamenti accordati restano a carico del medesimo « fondo speciale conto finanziamenti ».

Art. 9.

L'intero importo degli utili spettanti, per l'esercizio 1970, alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della sezione affluirà al « fondo speciale conto contributi », nella prima applicazione dell'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745.

Le disponibilità di cui al soppresso art. 2, comma secondo, della legge 25 novembre 1962, n. 1679, affluiranno al « fondo speciale conto finanziamenti ».

Art. 10.

La sezione speciale per il credito alla cooperazione trasmetterà alla fine di ogni anno al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, apposita relazione illustrativa sullo stato di utilizzazione del fondo speciale di cui al ripetuto art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6615)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1971.

Approvazione di tassi di premio non compresi in tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede legale in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio non compresi in tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede legale in Torino:

Tariffa I, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga (approvato con decreto ministeriale 24 novembre 1964).

Roma, addì 23 giugno 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(6585)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1971.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano, approvato con decreto ministeriale in data 15 luglio 1949 e modificato con decreti ministeriali in data 8 agosto 1956 e 18 settembre 1959;

Viste le delibere assunte dal Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 17 dicembre 1970; nonchè dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 8 dicembre 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano, allegato al presente decreto, composto di sessantatre articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Statuto della Cassa di risparmio di Fano

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Fano costituita sin dal 1843 da una associazione di private persone, ha la sua sede in Fano e fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale, con sede in Roma.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa di risparmio di Fano si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore dei settori agricolo ed artigiano.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficienza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 61.

Art. 3.

La Cassa di risparmio di Fano svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di garanzia federale;
d) dal fondo di riserva straordinario;
e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
f) dal fondo per perdite eventuali;
g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 23;
4) il presidente;
5) il collegio sindacale;
6) il direttore generale;
7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Soci

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 75 nè minore di 62.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina della Assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno i 2/5 dei soci i quali debbono far pervenire la richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

I soci nuovi eletti devono versare l'importo di L. 53,20 pari all'ammontare di ciascuna delle originarie 57 azioni formanti il fondo di dotazione dell'istituto.

In caso di morte di uno dei soci, l'erede non ha diritto a succedergli; ha però diritto al rimborso dell'azione.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra i cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

1) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

2) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

3) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare, all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma nono, punti 1), 2) e 3);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO III
Assemblea dei soci

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla eventuale assegnazione e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno la metà dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza ed eventuale assegnazione e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità, o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno un quarto dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione quando siano presenti o siano rappresentati almeno un quinto dei soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO IV
Consiglio di amministrazione

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni, non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle

spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad esse aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale e su quella eventuale del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto o di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomie eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenza;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chisura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con la osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili, nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 250.000 o durata superiore ad anni tre;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di lire cinque milioni;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L 1.000.000;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 19 e quelle di che allo art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario, nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'istituto.

I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intende respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO V

Comitato

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente, il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO VI
Presidente

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio e del comitato secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisce nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO VII
Collegio sindacale

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi uno è nominato dall'Assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale, con sede in Roma.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili.

Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco, che senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'articolo 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VIII
Direttore generale

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati agli altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale, ove quest'ultimo sia previsto dall'organico, al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale. In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, ovvero nel caso in cui il vice direttore generale non sia previsto dall'organico, le anzidette funzioni vengono assunte, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo designati dal consiglio di amministrazione.

Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di Lui assenza o impedimento.

TITOLO IX
Personale

Art. 31.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie, agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del pesonale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessioni di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali d'importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie) i requisiti, che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposte alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO X

Filiali

Art. 33.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, agenzie, recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale, nei limiti stabiliti dalla amministrazione.

TITOLO XI

Operazioni passive

Art. 34.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti.

I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato.

I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare o al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna, di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rapprentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 37.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa.

Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto.

Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare, o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciali nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficienza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa

Art. 39.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40.

I movimenti, versamenti e prelevamenti, sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione, ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 42.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi e con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 43.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa.

Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 45.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 46.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 47.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titolo di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XII

Operazioni attive

Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e pretiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti, per conto dei quali la Cassa disimpegna servizi di cassa e di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati d'appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo, eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da sì fatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria e indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza.

Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 50.

Nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (società o privato), quando trattisi di un nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 48 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello articolo 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono però ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale, determinato da perito di fiducia della Cassa, almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edi-

fici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione.

In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione

Art. 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art 56.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe

Art. 57.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48; complessivamente 20 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 8 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 2 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lette *t*) dell'art. 48, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizioni che il loro totale non superi il 38 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni alla asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XIII

Operazioni varie

Art. 58.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzione e fidejussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 48, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istutizioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità, e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 59.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 60.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XIV

Bilancio

Art. 61.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci, da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficienza e di pubblica utilità.

Art. 62.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Disposizione transitoria

Art. 63.

La norma di cui all'art. 27, comma quinto, del presente Statuto non si applica nei confronti dei nominativi che al momento dell'entrata in vigore dello Statuto stesso fanno parte del collegio sindacale, per i quali continuerà ad essere operante la norma contenuta nell'art. 23, comma terzo, del precedente statuto.

Cassa di risparmio di Fano

Il Direttore

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI AGGRADI

(6606)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi di tre marche di sigarette estere.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, col quale vengono sostituite le tabelle *A, B, C, D, E, F,* annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento, in relazione ai prezzi richiesti dal fornitore, di tre marche di sigarette estere di provenienza C.E.E. (Olanda) nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegato *E* al decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *E* al decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, le seguenti marche di sigarette olandesi sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco indicato:

	Lit. il kg. convenzionale
Marlboro 100	25.000
Multifilter Philip Morris 100's	22.500
Philip Morris K. S. Filter	22.500

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1971
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 290

(6773)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi di una marca di sigaretta estera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, col quale vengono sostituite le tabelle *A, B, C, D, E, F,* annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento, in relazione al prezzo richiesto dal fornitore, di una marca di sigaretta estera di provenienza C.E.E. (Repubblica federale tedesca) nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegato *E* al decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68.

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *E* al decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, la seguente marca di sigaretta tedesca è inquadrata al prezzo di tariffa a fianco indicato:

Hill Filter: Lit. 22.500 il kg. convenzionale.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1971
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 307

(6817)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi di alcune marche di prodotti esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, col quale vengono sostituite le tabelle *A, B, C, D, E, F*, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, di alcuni nuovi tipi di tabacchi lavorati esteri nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alle tabelle allegate al decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971 n. 68;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalle tabelle *B, C* e *D* allegate al decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, i seguenti tipi di tabacchi lavorati di produzione estera sono inquadrati ai prezzi di tariffa a fianco di ciascuno indicati:

TRINCIATI

(tabella *B*)

PROVENIENZA C.E.E.:	Lit. il kg. convenzionale
Tedeschi:	
English Gold 250	11.000
Exclusiv Cavendish	11.000
Olandesi:	
Edgeworth	16.000
Royal Niemeyer	12.000
Belgi:	
Bag Pipe	10.000

PROVENIENZA PAESI TERZI:	Lit. il kg. convenzionale più dazio sul peso reale
Inglesi:	
Condor (Long Cut)	19.000

SIGARI

(tabella *C*)

PROVENIENZA C.E.E.:	Lit. il kg. convenzionale
Tedeschi:	
Handelsgold Continental Tip	14.000
Olandesi:	
Agio Sand	26.000
Agio Slenderellas	20.000
Perfecto	14.000

SIGARETTI

(tabella *D*)

PROVENIENZA C.E.E.:	Lit. il kg. convenzionale
Tedeschi:	
Tabatip	16.000
Olandesi:	
Cafè Crème Tipped	20.000
Agio Filter Tip	20.000
Agio City	18.000
Panter Sprint	18.000
Cafè Crème	16.000
Belgi:	
Mercator Tip	20.000
Tiparette Alto	20.000
Tipic Taf	20.000

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1971
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 305

(6772)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « 2ª Mostra nazionale dell'ombrello », in Busto Arsizio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « 2ª Mostra nazionale dell'ombrello », che avrà luogo a Busto Arsizio dal 19 al 26 settembre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 luglio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(6660)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 21/1971
Cassa conguaglio zucchero - Importazioni di zucchero

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 che ha stabilito tra l'altro, la costituzione della Cassa conguaglio zucchero per il graduale inserimento dell'industria saccarifera italiana in quella comunitaria mediante operazioni di conguaglio e perequazione con il prelevamento del sovrapprezzo a carico di tutti i consumatori;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 15/1971 del 30 giugno 1971 che estende, con modifiche, alla campagna 1971/1972 le disposizioni di cui al predetto provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968;

Considerato che il regolamento C.E.E. n. 1009/67 ha attribuito a ciascun Paese membro una quota di produzione dello zucchero ed in particolare all'Italia una quota pari a quintali 12.300.000;

Considerato che la minore disponibilità di zucchero nazionale rispetto al fabbisogno di consumo, comprensivo di una sufficiente scorta, rende necessario intervenire per agevolare le importazioni di zucchero dai paesi C.E.E.;

Considerato che la situazione di mercato potrebbe non consentire acquisti alle normali condizioni per la copertura del fabbisogno nazionale, disattendendo le finalità, perseguite con il ricordato provvedimento C.I.P. n. 1195 e seguenti, del graduale adattamento dell'economia saccarifera italiana;

Ritenuto necessario verificare le suddette condizioni di mercato per l'approvvigionamento di zucchero bianco mediante pubbliche gare, ferma restando la libera circolazione della merce alle condizioni normali;

Ritenuto che le condizioni di perequazione di cui al ricordato provvedimento C.I.P. n. 1195 e seguenti possono essere realizzate tramite la Cassa conguaglio zucchero destinando parte del sovrapprezzo dovuto all'atto dell'importazione dello zucchero alla copertura dei maggiori costi dell'importazione stessa;

Ritenuto necessario che le contribuzioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, siano determinate a favore della Cassa conguaglio zucchero per la realizzazione dei compiti alla medesima affidati, da un lato nella misura più elevata possibile consentita e dall'altro tenuto conto delle condizioni di mercato dei paesi C.E.E.;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347); d'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

1) La Cassa conguaglio zucchero viene autorizzata ad indire nel corso della campagna 1971-72 pubbliche gare aperte a tutti gli operatori interessati per l'offerta della quota parte del sovrapprezzo di cui al punto 4-*b* del provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 e successivi relativamente alla importazione di zucchero bianco in via definitiva dai paesi C.E.E. da parte degli operatori aggiudicatari, al cui carico o a chi per essi resterà ogni e qualsiasi spesa relativa.

L'aggiudicazione concerne l'importo del sovrapprezzo da riconoscere, direttamente o tramite le industrie utilizzatrici destinatarie, alla Cassa conguaglio zucchero.

Le quantità oggetto delle pubbliche gare saranno determinate di volta in volta dalla Cassa conguaglio zucchero nei limiti massimi seguenti:

zucchero bianco semolato . . . q.li 1.000.000
zucchero bianco di II e III categoria per usi industriali . . . . » 2.400000

La Cassa conguaglio zucchero indirà i bandi di gara per la importazione dello zucchero bianco destinato a usi industriali tenendo conto, sia delle favorevoli condizioni esistenti sui mercati comunitari, sia delle esigenze di operatività delle industrie utilizzatrici

Per lo zucchero destinato a usi industriali possono presentare offerta, tutti gli operatori che intendano, nel rispetto delle norme e delle condizioni vigenti, destinare lo zucchero aggiudicato esclusivamente ad industrie utilizzatrici.

2) Le offerte debbono riferirsi a quantitativi non inferiori a q.li 10.000 netti — più o meno 5 % — di zucchero bianco in sacco di carta e/o juta e/o cotone e/o altri tipi e confezioni recanti le indicazioni in vigore nel paese di origine, nella lingua del paese medesimo, e/o in Italia, da sdoganarsi entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Cassa conguaglio zucchero per ogni gara.

3) La Cassa conguaglio zucchero viene autorizzata:

ad indire le gare stabilendo le condizioni dei relativi bandi nonchè le garanzie che debbono essere prestate dagli operatori;

a fissare la quota parte del sovrapprezzo ritenuto congruo da versare alla Cassa;

a esaminare le offerte ricevute;

ad aggiudicare le importazioni in relazione al quantitativo ed alla quota di sovrapprezzo offerti;

ad adottare ogni altra decisione per l'esecuzione delle singole operazioni d'importazione.

4) Per lo zucchero di 2ª e 3ª categoria destinato esclusivamente ad usi industriali la Cassa conguaglio zucchero viene autorizzata, entro il limite del 25 % della quantità massima da importare di cui al punto 1, a praticare alle importazioni di tali qualità di zucchero, effettuate da operatori industriali diretti utilizzatori, che non abbiano partecipato alla gara, la quota di sovrapprezzo corrispondente alla media ponderale dei sovrapprezzi risultanti nella gara stessa per le quantità accettate.

La media ponderale di cui sopra sarà determinata separatamente per lo zucchero da importarsi via terra e per lo zucchero da importarsi via mare.

Per ogni gara, queste operazioni non devono superare 60.000 q.li — più o meno 5 % — per ogni azienda utilizzatrice e nel loro complesso il 25 % della quantità che la Cassa conguaglio zucchero fisserà per ogni singola gara salvo il riassorbimento delle quantità eventualmente rimaste inutilizzate nella gara precedente.

Gli operatori interessati dovranno presentare domanda a mezzo lettera raccomandata da far pervenire alla Cassa conguaglio zucchero entro gli stessi termini che saranno previsti per le gare di cui al punto 1; tale domanda che dovrà essere accompagnata da fidejussione, per le quantità uguali o superiori a q.li 10.000 netti, indicherà tutti gli elementi che saranno previsti dal bando per la partecipazione alla gara, fatta eccezione della quota di sovrapprezzo offerta.

Qualora le quantità in tal modo richieste entro il termine stabilito dovessero essere superiori al quantitativo fissato per le singole gare, le quantità stesse saranno proporzionalmente ridotte.

La Cassa entro il giorno successivo lavorativo, alla effettuazione delle singole gare darà comunicazione agli interessati delle quantità accettate e della quota di sovrapprezzo che dovrà essere versata.

5) Gli operatori aggiudicatari della gara di cui al punto 1) e gli importatori che si varranno della concessione di cui al punto 4) dovranno denunziare alla Cassa conguaglio zucchero, in tempo utile per gli adempimennti di cui ai successivi punti 6) e 7) gli elementi atti ad individuare la quantità dello zucchero e la dogana o le dogane dove verranno effettuate le operazioni di sdoganamento.

6) In deroga a quanto previsto dai provvedimenti C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1968) e successivi, gli operatori aggiudicatari delle gare di cui al punto 1) e gli importatori che si varranno della concessione di cui al punto 4) del presente provvedimento dovranno corrispondere l'importo del sovrapprezzo da riconoscere alla Cassa conguaglio zucchero direttamente alla Cassa stessa.

A questi effetti tutti gli operatori, entro la fine di ciascun mese, dovranno comunicare alla Cassa conguaglio zucchero i quantitativi di zucchero bianco sdoganato nel mese precedente e versare contemporaneamente il relativo sovrapprezzo.

Tutti gli operatori medesimi entro dieci giorni dalla comunicazione da parte della Cassa dell'avvenuta aggiudicazione dovranno rilasciare alla Cassa stessa fidejussioni non registrate di primaria banca per un importo corrispondente al sovrapprezzo complessivamente dovuto sulla quantità aggiudicata od autorizzata maggiorata del 5 %; tali fidejussioni dovranno avere una validità di due mesi superiore al termine ultimo di importazione e saranno restituite dalla Cassa, anche parzialmente man mano che l'operatore avrà provveduto al pagamento del sovrapprezzo.

7) La Cassa conguaglio zucchero, previ accordi con il Ministero delle finanze, fornirà alla Direzione generale delle dogane i dati relativi alle importazioni di zucchero aggiudicate in gara, od attribuite secondo la procedura del precedente punto 4) per le successive comunicazioni alle dogane competenti.

8) Le dogane, via via che effettueranno le operazioni di sdoganamento di cui al presente provvedimento, comunicheranno alla Direzione generale delle dogane ed alla Cassa conguaglio zucchero i dati relativi alle operazioni effettuate.

9) Qualora venga constatata la non osservanza delle condizioni stabilite dal presente provvedimento e dal bando di gara, lo zucchero importato sarà gravato, oltre che della eventuale differenza I.G.E. sul prezzo praticato all'acquirente di cui all'art. 32 del citato decreto ministeriale 21 dicembre 1967, anche della differenza del sovrapprezzo non corrisposto alla Cassa conguaglio zucchero.

10) La Cassa conguaglio zucchero, nel dare attuazione al presente provvedimento, disporrà per l'acquisizione degli elementi atti a valutare l'evoluzione della situazione dell'approvvigionamento dello zucchero al fine di formulare eventuali proposte di ulteriori provvedimenti.

Roma, addì 23 luglio 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Presidente della giunta
GAVA

(7029)

Avviso di rettifica

Al punto 1, primo comma, del provvedimento C.I.P. numero 14/1971 del 30 giugno 1971 « Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1971 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 1° luglio 1971, pag. 3952, dove è scritto: « di raccolto *1970* » leggasi: « di raccolto *1971* ».

(7030)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale di Padova

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1971, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 372, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Padova per le zone destinate ad istituzioni.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(6675)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cava dei Tirreni

Con decreto ministeriale n. 2810 in data 1° luglio 1971, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cava dei Tirreni (Salerno).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(6676)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 29 aprile 1971 al 12 maggio 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 870/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17,01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	7,50
	II. zuccheri greggi:	
	- zuccheri canditi (1)	10,00 (2)
	- altri	zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco; determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

— R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
— r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
— Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(5344)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a dieci posti di gestore in prova per le esigenze del compartimento di Torino.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./18116 in data 18 febbraio 1971;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 7 del 2 marzo 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di gestore in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le esigenze del compartimento di Torino.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 2 marzo 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1971
Registro n. 55 Trasporti, foglio n. 388

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di gestore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le esigenze del compartimento di Torino presso il quale saranno tenuti i relativi esami.

Gli assunti hanno l'obbligo di permanere per almeno cinque anni presso la predetta sede compartimentale. Le eventuali domande di trasferimento ad altro compartimento potranno essere esaminate solo dopo cinque anni dalla data di assunzione.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza media o di altro titolo equipollente, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta — sulla prescritta carta bollata — in conformità, al modello allegato *A*, dovrà essere inviata alla segreteria del compartimento delle ferrovie dello Stato di Torino entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla busta dall'ufficio postale accettante.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, anche se imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

Le domande che pervengano ad organi ferroviari, centrali o periferici, diversi dalla segreteria del compartimento di Torino, non saranno ritenute valide e quindi non verranno prese in considerazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi del titolo di studio di cui al precedente punto 1;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

gli eventuali titoli che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

il proprio indirizzo e numero di codice postale; l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di trenta anni di età è elevato nei casi previsti dalla legge.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2.

I titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti o a riserva di posti, debbono essere posseduti entro la data del giorno precedente a quello stabilito per l'espletamento della prova di esame; il computo dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare, va limitato a tale data.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore compartimentale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di Torino.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di gestore.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla qualifica di gestore, invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nella apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 29 gennaio 1970, n. 2857) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di gestore: statura non inferiore a metri 1,55; acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri otto da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di gestore e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto solo nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli interessati a mezzo mod. San. 6; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro dieci giorni dalla data della comunicazione, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico, alla segreteria compartimentale di Torino; è facoltà del servizio sanitario concedere tale visita in base all'esame degli atti o di documentazione eventualmente inoltrata dall'interessato in allegato alla domanda di visita di appello.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificato al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice compartimentale.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove d'esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e le sedi in cui avrà luogo la prova scritta; data e sedi che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica o passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prova di esame*

L'esame obbligatorio consisterà in una prova scritta nella quale i concorrenti dovranno rispondere ad un questionario su argomenti compresi nel programma di cui all'allegato *B*.

Per la valutazione di tale prova la commissione dispone di un massimo di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova stessa avranno riportato almeno sette punti su dieci.

10. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti Graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito che sarà loro fatto, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito, ivi compresi i titoli di studio di cui appresso, e ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva di posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, al fine della loro valutazione, debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati, debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni stesse possono essere presentate in copia notarile su carta bollata ovvero in copia meccanica o fotografica purchè autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di cinque punti così suddivisi:

A) tre punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, ripartiti come segue:

punti 1, per la media dei voti da 7 a 7,99 o per il giudizio di classificazione « buono »;

punti 2, per la media dei voti da 8 a 8,99 o per il giudizio di classificazione « distinto »;

punti 3, per la media dei voti da 9 a 10 o per il giudizio di classificazione di « ottimo » o « lodevole ».

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato, non deve tenersi conto della religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto, profitto, musica, recitazione, lettura espressiva, nonchè dell'igiene, a meno che quest'ultima voce non sia abbinata alle scienze;

B) due punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

a) punti 0,50 al massimo per la valutazione del diploma di istituto di istruzione di 2° grado seguendo i criteri di cui appresso:

media dei voti da 6 a 6,99	punti 0,20
media dei voti da 7 a 7,99	» 0,30
media dei voti da 8 a 8,99	» 0,40
media dei voti da 9 a 10	» 0,50

b) punti 0,20 per ogni altro diploma di istituto di istruzione di 2° grado oltre quello di cui alla precedente lettera *a*);

c) punto 0,15 per ogni semestre di non demeritevole servizio in posizione di ruolo alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o civile di ruolo di altra amministrazione dello Stato con qualifica di livello pari o superiore a quella di gestore e nei reparti del genio (esercizio linee ferroviarie), sempre in mansioni di livello pari o superiore a quelle della qualifica di gestore;

d) punti 0,15 per ognuna delle abilitazioni «complete» conseguite ai servizi di stazione (viaggiatori e bagagli, gestione merci, telegrafo e movimento) a favore dei candidati che si trovino in servizio alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

e) punti 0,15 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi per esami e per titoli ed esami ferroviari o presso altra amministrazione statale per qualifica corrispondente o superiore a quella di gestore (non è valutabile la idoneità quando la medesima abbia dato origine a prestazioni che determinano un maggiore punteggio in applicazione del disposto di cui alla precedente lettera *c*);

f) punti 0,10 per ogni quadrimestre di non demeritevole servizio di ruolo reso alle dipendenze delle ferrovie dello Stato alle dipendenze di imprese private che gestiscono servizi per conto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La graduatoria di merito compartimentale verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando il voto riportato nella prova scritta e l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli nonchè — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico delle disposizioni contenenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, integrati dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e modificato dall'art. 2 della legge 4 ottobre 1966, n. 851.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè alle altre categorie, aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

La graduatoria compartimentale del concorso verrà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (vedasi il precedente punto 1);

b) certificato penale del casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita, nonchè, per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età di cui al punto 3 del presente bando;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari, e cioè, ad esclusione di altri, l'estratto dello stato di servizio o duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono (o copia autenticata dei suddetti documenti). Il documento da prodursi deve riflettere la posizione militare del candidato all'atto del ricevimento dell'invito a presentare la documentazione sopra elencata.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 10, taluno dei documenti elencati nel presente punto 11, che non siano quelli di cui alle lettere *b*), *d*), ed *e*), sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti ad eccezione del titolo di studio, da produrre sempre nel cennato termine perentorio di trenta giorni, qualora non risulti già acquisito agli atti dell'Azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutte le certificazioni debbono essere redatte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dalla autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*), ed *e*), possono essere contenute in un unico documento, purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio anagrafico che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta di identità, non valido per l'immissione in pubblico impiego.

Sono ammesse le copie notarili in carta bollata ovvero le copie meccaniche o fotografiche purchè autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione — purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo — saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova, al cui esito favorevole è subordinata la nomina a stabile

Tale nomina è altresì subordinata al conseguimento, durante il periodo di prova, delle abilitazioni gestione viaggiatori e bagagli, gestione merci, servizio telegrafonico, nonchè al superamento dell'idoneità alle funzioni di gestore.

ALLEGATO *A*

(Su carta bollata)

Alla segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato di Torino - Via Sacchi, 1 - 10125 TORINO

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (2) . . . . . a . . . . . . (provincia di . . . .), presa conoscenza dell'avviso-programma, relativo al concorso pubblico a dieci posti di gestore in prova, approvato con decreto ministeriale 2 marzo 1971, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso-programma stesso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (coloro che non siano iscritti, o siano cancellati dalle liste medesime, debbono indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . (indicare la specie), conseguito presso la scuola . . . . (indicare quale), in data . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Dichiara altresì di essere edotto che in caso di assunzione ha l'obbligo di permanere per almeno cinque anni presso codesto compartimento, e che la domanda di trasferimento ad altro compartimento potrà essere esaminata solo dopo passati 5 anni dall'assunzione.

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (3).

Chiede infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni (4).

Indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma)

---

(1) Cognome e nome, scrivere a macchina o a stampatello; le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(2) Per godere dell'elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti, di cui al punto 3 del bando.

(3) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare l'Amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego.

(4) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta di accertamento del livello di cultura generale da effettuarsi mediante risposta a domande sulle seguenti materie:

1) *Aritmetica*:

Operazioni con numeri razionali e potenze di essi - Divisibilità dei numeri interi; criteri di divisibilità - Prova del nove delle quattro operazioni fondamentali - Numeri primi: ricerca dei divisori di un numero - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi - Frazioni ordinarie e numeri decimali - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Radice quadrata di un numero razionale - Rapporti e proporzioni; proporzionalità diretta e inversa - Regola del 3 semplice e del 3 composto - Regola d'interesse e di sconto, di ripartizione semplice e composta e di miscuglio.

2) *Geometria*:

Nozioni elementari di geometria piana e solida - Triangoli e poligoni; loro principali proprietà - Circonferenza e cerchio; loro proprietà principali - Problemi grafici fondamentali - No-

zioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni metriche del teorema di Pitagora - Misure della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane - Prisma - Piramide - Cilindro - Cono - Sfera - Tronco di piramide e di cono - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

3) *Geografia*:

Nozioni generali di geografia fisica ed antropica dell'Europa Stati d'Europa, loro capitali e principali città; loro traffici e comunicazioni con l'Italia - Le regioni d'Italia, i loro prodotti e i centri più notevoli. Mezzi di comunicazione - Itinerari di viaggio più notevoli - Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

4) *Nozioni elementari di diritto pubblico*:

Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato italiano.

(6722)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca del concorso pubblico per esami a due posti di vice coadiutore in prova del ruolo tecnico dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1970, registro n. 16 Interno, foglio n. 269, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 12 agosto 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di vice coadiutore in prova del ruolo tecnico dei servizi antincendi;
Considerato che alcune disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale 1° giugno 1970 sono in contrasto con quelle di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e che, pertanto, si ravvisa la necessità di revocare lo stesso decreto ministeriale;

Decreta:

E' revocato il decreto ministeriale 1° giugno 1970, citato nelle premesse, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di vice coadiutore in prova del ruolo tecnico dei servizi antincendi.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti il 4 *giugno* 1971
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 99

(6683)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di uditore giudiziario militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903;
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di uditore giudiziario militare;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di uditore giudiziario militare, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Santacroce dott. Enrico, procuratore generale militare della Repubblica.

Membri effettivi:

Folino dott. Felice, consigliere della Corte di cassazione;
Veutro dott. Vittorio, consigliere relatore del tribunale supremo militare;
Montesano prof. avv. Luigi, professore nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari;
Fois prof. avv. Sergio, professore nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena.

Membri supplenti:

Barba dott. Mario, consigliere della Corte di cassazione;
Malizia dott. Saverio, sostituto procuratore generale militare della Repubblica;
Lipari prof. avv. Nicolò, professore nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari;
Ledda prof. avv. Franco, professore nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia.

Segretario:

Ronchi dott. Giuseppe, consigliere M. D.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta commissione ed al segretario spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1971
Registro n. 36, *foglio n.* 328

(6685)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dodici posti di uditore giudiziario militare

Le prove scritte del concorso per esami a dodici posti di uditore giudiziario militare, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 1971, avranno luogo nei giorni 27, 28 e 29 ottobre 1971 alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma.

(6684)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Graduatoria generale dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 873 del 3 aprile 1970, con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1969;
Vista la propria deliberazione n. 3312 del 27 novembre 1970 concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;
Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale di Trento n. 435-911 leg. del 28 dicembre 1970 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visti i verbali dei lavori espletati dalla commissione giudicatrice e ritenutane la regolarità;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla commissione a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Visti l'art. 4 n. 12 e l'art. 13 dello statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Delibera

di approvare la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Nardelli Valentino	punti 54,2197	su 100
2. Brunelli Ermanno .	» 51,9019	»
3. Valesi Penso Ettore .	» 49,1666	»
4. Bernardi Dario	» 48,7482	»
5. Guerriero Mario	» 46,7246	»
6. Comincini Renato .	» 43,3603	»

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 17 giugno 1971

Il presidente: GRIGOLLI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 873 del 3 aprile 1970, con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1969;

Vista la propria deliberazione n. 1702 del 17 giugno 1971 con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti l'art. 4 n. 12 e l'art. 13 dello statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Delibera

di dichiarare vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

1) Nardelli Valentino: condotta consorziale di Revò;
2) Brunelli Ermanno: condotta consorziale di Terlago;
3) Valesi Penso Ettore: condotta comunale di Castello Tesino;
4) Bernardi Dario: condotta comunale di Mezzolombardo prima;
5. Guerriero Mario: codotta consorziale di Calavino;
6) Comincini Renato: condotta comunale di Folgaria 2ª.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 17 giugno 1971

Il presidente: GRIGOLLI

(6636)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4368 in data 15 novembre 1970, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per quindici posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1968;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che hanno sostituito, rispettivamente, l'art. 9 e l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni e le proposte del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei medici di Cuneo, nonchè le segnalazioni delle giunte comunali interessate;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei quindici posti di medico condotto, vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1968, è costituita come appresso indicato:

Presidente:

Pellegrino dott. Ugo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Pasi dott. Sergio, direttore di sezione della prefettura di Cuneo;

Ragusa dott. Armando, medico provinciale capo, titolare della sede di Asti;

Micheli prof. Emanuele, primario chirurgo dell'ospedale civile di Alba;

Buffa prof. Franco, primario medico dell'ospedale civile di Alba;

Ghigo dott. Angelo, medico condotto di Cerralto

Segretario:

Colurcio dott. Bruno, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Cuneo.

La commissione avrà la sua sede presso l'ospedale civile di Alba ed inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, a quello pretorio della locale prefettura e dei comuni interessati.

Cuneo, addì 6 luglio 1971

Il medico provinciale: DE LELLIS

(6629)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7838 in data 16 ottobre 1968, con cui venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1967 (Catania ventunesima condotta, Catania ventiduesima condotta, Nicolosi, S. Maria di Licodia, Viagrande);

Visti i decreti dell'Assessore regionale per la sanità n. 635 del 18 ottobre 1969 e n. 804 del 12 agosto 1970, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso anzidetto, a norma della legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta commissione;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Nicosia Alfio	punti 51,375	su 100
2. Trojano Leonida	» 50,900	»
3. Bannò Filippo	» 50,055	»
4. Russo Francesco	» 48,413	»
5. Landogna Franco	» 48,000	»
6. Saglimbeni Filippo	» 47,541	»

7. Sciuto Vito	punti	46,949	su 100
8. Sottosanti Giuseppe	»	46,416	»
9. Mandolfo Francesco	»	46,222	»
10. Greco Gaetano	»	45,416	»
11. Conti Tommaso	»	43,616	»
12. Giuffrida Antonino	»	36,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 2 luglio 1971

Il medico provinciale: GALIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5750 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Catania alla data del 30 novembre 1967;

Esaminate le istanze dei candidati;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23, 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno specificata:

1) Nicosia Alfio: condotta medica del comune di Nicolosi;

2) Trojano Leonida: ventunesima condotta medica del comune di Catania (S. Berillo Nuovo);

3) Bannò Filippo: ventiduesima condotta medica del comune di Catania (Villaggio S. Agata);

4) Russo Francesco: condotta medica del comune di Viagrande;

5) Saglimbeni Filippo: condotta medica del comune di S. Maria di Licodia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 2 luglio 1971

Il medico provinciale: GALIA

(6630)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1971, n. **20.**

Ulteriore finanziamento delle leggi regionali 6 luglio 1966, n. 12 e 15 marzo 1968, n. 17, concernenti: « Opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *dell'*8 *giugno* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, e all'art. 1 della legge regionale 15 marzo 1968, n. 17, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975, l'ulteriore spesa di lire 200 milioni.

Art. 2.

Il maggior onere di lire 200 milioni, previsto dal precedente articolo 1 per l'esercizio finanziario 1971, fa carico al capitolo 882 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

Lo stanziamento di detto capitolo viene elevato da lire 500 milioni a lire 700 milioni, mediante prelevamento del relativo importo di lire 200 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 200 milioni, previsto per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975, farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 28 maggio 1971

BERZANTI

(6031)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.